

REGOLAMENTO ASSEMBLEE SEPARATE

Art. 1 – Scopo

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'istituto delle assemblee separate, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, con particolare riferimento alla istituzione delle medesime, alla loro struttura e allo svolgimento delle riunioni.

Art. 2 – Istituzione delle assemblee separate

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 4 dello statuto, l'assemblea dei soci si svolgerà per mezzo di assemblee separate nel rispetto della disciplina dettata dallo statuto e dal presente regolamento, secondo quanto prescritto dall'art. 24 del CTS, nel rispetto di quanto previsto nel codice civile e norme collegate, e con le modalità indicate nella convocazione del Presidente Nazionale.

Art. 3 – Data di svolgimento

Di norma la delibera del CD, assunta sentito il parere del CF, determina le date di prima e seconda convocazione dell'assemblea nazionale (ordinaria e/o straordinaria) e delle assemblee separate, con il medesimo ordine del giorno.

Qualora il CD non dovesse determinare le date di prima e seconda convocazione delle assemblee separate di ciascun ambito territoriale, queste saranno convocate a termini di statuto dai presidenti regionali o provinciali affinché la deliberazione sui punti all'ordine del giorno sia assunta almeno 30 gg. prima della data fissata di prima convocazione dell'assemblea nazionale.

Gli ambiti territoriali delle assemblee separate sono di norma le regioni in cui risultano iscritti soci FITA e costituiti i relativi CR. Tuttavia, per particolari motivazioni, il CD può individuare diversi ambiti territoriali.

Ciascun socio partecipa all'assemblea separata che si svolge nell'ambito territoriale in cui è ubicata la propria sede legale e/o comunque risulta iscritto alla FITA.

Nel caso in cui in alcune regioni non sia costituito il CR o non siano presenti un numero di associati sufficiente a costituirlo, il CD procederà ad accorpare i soci iscritti in tali regioni in un unico ambito territoriale per l'elezione di uno o più delegati, ai quali verrà attribuito un voto percentuale per la partecipazione all'assemblea nazionale con i criteri validi per gli altri ambiti.

Art. 4 – Svolgimento delle assemblee separate e nomina dei delegati

Le assemblee separate sono convocate e si svolgono secondo le norme dello statuto e del regolamento nazionale per lo svolgimento delle assemblee.

Terminata la votazione su tutti i punti all'ordine del giorno l'assemblea procede alla nomina dei delegati.

In caso di più punti all'ordine del giorno l'Assemblea può procedere alla nomina dei delegati in relazione a ciascuno dei punti all'ordine del giorno posti in votazione. È tuttavia auspicabile che, laddove possibile, sia nominato un unico delegato con deleghe cumulative dei vari punti all'Ordine del Giorno.

Ciascun socio presente, in proprio o per delega, all'assemblea separata può presentare al presidente la propria candidatura per la nomina a delegato.

L'assemblea separata elegge un delegato del voto di maggioranza. Elege anche un delegato del voto della minoranza nel caso in cui questa sia stata espressa in assemblea.

L'assemblea procede anche alla nomina di un sostituto di ciascun delegato, che potrà partecipare all'assemblea nazionale in caso di impedimento dell'altro.

La nomina dei delegati avviene secondo le modalità decise dall'assemblea a maggioranza semplice.

L'assemblea separata, qualora lo ritenga opportuno, può stabilire che la nomina dei delegati venga effettuata immediatamente dopo la votazione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno, ovvero che la nomina dei delegati venga effettuata in relazione a tutti i punti all'ordine del giorno su cui si sia espressa l'assemblea, purché vengano rispettati i principi di rappresentanza delle decisioni assunte.

I soci delegati all'Assemblea Generale sono strettamente vincolati ad esprimere, per ogni deliberazione da adottare, il loro voto secondo il mandato ricevuto (vincolo di mandato), rappresentando, in Assemblea

Generale, le espressioni di voto manifestate nell'Assemblea Separata che li ha eletti. I delegati sono responsabili nei confronti dei rispettivi deleganti del voto espresso in assemblea generale.

5. Costituzione dell'Assemblea Generale e validità delle deliberazioni

L'Assemblea Generale è costituita dai delegati delle Assemblee Separate e dagli eventuali supplenti, i quali rappresentano il numero dei Soci in esse presenti o rappresentati; pertanto, essi sono gli unici legittimati a partecipare all'assemblea generale con diritto di voto.

Ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea generale, i delegati nominati dalle Assemblee Separate rappresentano tutti i soci ordinari che sono intervenuti nelle stesse.

Ai fini della validità delle deliberazioni dell'Assemblea Generale vale la somma dei voti espressi dai delegati nominati dalle singole Assemblee Separate.

Essi sono portatori di un più ampio mandato conferito dall'intera assemblea separata e, dunque, essi non rappresentano il singolo associato.

Tuttavia, per attuare in pieno il principio di rappresentanza e di democrazia al quale è ispirato lo statuto della FITA e affinché il voto di ciascun delegato valga in proporzione al numero dei soci che hanno partecipato all'assemblea separata che lo ha delegato, i voti dei delegati, ai fini del computo delle maggioranze nell'espressione del voto, saranno computati come segue:

- a) determinazione per ciascuna regione e/o ambito territoriale del numero dei soci che hanno partecipato all'assemblea separata;
- b) determinazione del numero totale dei soci partecipanti a tutte le assemblee separate;
- c) determinazione del valore in percentuale del voto di ciascun delegato corrispondente alla proporzione tra il valore 1. ed il valore 2.

Esempio:

- A. n.70 soci partecipanti all'assemblea separata X
- B. n.700 totale dei soci partecipanti a tutte le assemblee separate
- C. 10% valore percentuale del voto del delegato dall'assemblea separata X.

La determinazione del valore del voto come sopra indicata sarà effettuata dalla Commissione verifica poteri dell'assemblea generale che provvederà anche ad accertare la regolarità dello svolgimento delle assemblee separate sulla scorta dei verbali che saranno inviati alla segreteria nazionale.

6. Fermo restando quanto disposto al precedente art.3, i presidenti delle assemblee separate dovranno immediatamente trasmettere alla segreteria nazionale:

- I. Verbale per esteso dell'assemblea separata che indichi dettagliatamente i nominativi dei soci presenti con riferimento alla verifica poteri, il risultato esatto delle singole votazioni (a favore-contrari-astenuiti);
- II. l'indicazione dei delegati eletti, specificando se trattasi di delegato della maggioranza o della minoranza – effettivo o supplente;
- III. i dati (tessera FITA – indirizzo - telefono e recapito mail) dei delegati eletti.

Ai delegati eletti non sarà inviata alcuna convocazione dell'assemblea generale in quanto già convocata e, dunque, a loro conoscenza.

In caso di impedimento del delegato effettivo a partecipazione all'assemblea nazionale, sarà onere di questi e del presidente del CR o dell'ambito territoriale avvisare il delegato supplente del suo impedimento, comunicandolo alla segreteria nazionale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

In caso contrario e, quindi, in caso di assenza all'assemblea nazionale del delegato effettivo e supplente, la regione e/o l'ambito territoriale non avrà diritto ad esprimere il proprio voto, ma il numero dei soci deleganti sarà computato ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea generale.